



**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

INDICE

CAPO I NORME GENERALI		PAG.
ART. 1	ISTITUZIONE DEL CANONE	3
ART. 2	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 3	OGGETTO DEL CANONE	3
ART. 4	SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE	4
ART. 5	GESTIONE DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	5
ART. 6	FUNZIONARIO RESPONSABILE	5
CAPO II PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DELGI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE		
ART. 7	TIPO DELLE OCCUPAZIONI E DURATA	5
ART. 7 bis	OCCUPAZIONE DI AREE FUNZIONALI AD ATTIVITA' DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	6
ART. 8	PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE	7
ART. 9	DOMANDA DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE	8
ART. 10	RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE	8
ART. 11	RIMBORSO SPESE E DEPOSITO CAUZIONALE	9
ART. 12	CONTENUTO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE	9
ART. 13	OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL PROVVEDIMENTO	9
ART. 14	REVOCA O SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE	10
ART. 15	RINUNCIA ALL'OCCUPAZIONE	11
ART. 16	DECADENZA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE	11
ART. 17	SUBENTRO NELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE	12
ART. 18	RINNOVO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE	12
ART. 19	OCCUPAZIONI D'URGENZA	13
ART. 20	OCCUPAZIONI ABUSIVE O DIFFORMI	13
CAPO III DETERMINAZIONE DEL CANONE E CRITERI DI APPLICAZIONE		
ART. 21	MISURA DELLE OCCUPAZIONI	14
ART. 22	CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI	15
ART. 23	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI BASE	15
ART. 24	DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE PER SPECIFICHE ATTIVITA'	16
ART. 25	DETERMINAZIONE DEL CANONE	17
ART. 26	DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI	18
ART. 27	AGEVOLAZIONI	18
ART. 28	MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO	19
CAPO IV AGEVOLAZIONI, SANZIONI, LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE COATTIVA		
ART. 29	PENALITA', SANZIONI ED INTERESSI	20
ART. 30	LIQUIDAZIONE	20
ART. 31	RISCOSSIONE COATTIVA	21
ART. 32	RIMBORSO	21
CAPO V NORME TRANSITORIE, PUBBLICITA' E VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO, ENTRATA IN VIGORE		
ART. 33	NORME TRANSITORIE	21
ART. 34	PUBBLICITA' E VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO	21
ART. 35	ENTRATA IN VIGORE	21

CAPO I- NORME GENERALI

ART. 1

ISTITUZIONE DEL CANONE

1. A norma dell'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è istituito nel Comune di Fiesole un canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507

ART. 2

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato a norma dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, ed in particolare:
 - a) le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione;
 - b) la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
 - c) le misure di tariffa ed i criteri di determinazione del canone;
 - d) le misure di tariffa ed i criteri di determinazione del canone per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici esercizi;
 - e) le modalità ed i termini di pagamento del canone;
 - f) le esclusioni e le agevolazioni applicabili;
 - g) l'applicazione di indennità, penalità, sanzioni ed interessi;
 - h) la riscossione ed i rimborsi.

ART. 3

OGGETTO DEL CANONE

1. Sono soggette al canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.
2. Il canone si applica anche per le occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio e su tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano i centri abitati del Comune, regolarmente delimitati a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia.
3. Sono parimenti soggette al canone, le occupazioni permanenti o temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui ai commi 1 e 2, di qualsiasi natura, compresi impianti, condutture e cavi.
4. Il canone non si applica alle occupazioni realizzate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile nonché alle seguenti tipologie di occupazione:
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e dai loro Consorzi, da Enti religiosi quando siano connesse esclusivamente all'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da Enti, Associazioni e Organizzazioni, senza fini di lucro, quando le occupazioni abbiano esclusivamente finalità di assistenza, sanità, previdenza, educazione, ricerca scientifica, umanitarie, culturali e sportive, purché si realizzino senza attività di vendita, somministrazione di alimenti e bevande a pagamento o promozione di prodotti commerciali;
 - b) occupazioni realizzate esclusivamente a favore di soggetti portatori di handicap;
 - c) innesti o allacci dalle proprietà private ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - d) segnaletica relativa alla circolazione stradale, purché non contenga indicazioni pubblicitarie, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di pertinenza privata e le aste delle bandiere;
 - e) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima ed occupazioni per interventi sugli impianti appartenenti al comune;
 - f) occupazioni con tavoli per la raccolta di firme per referendum, iniziative legislative o petizioni;
 - g) pensiline o tettoie delle stazioni e fermate di servizi pubblici di trasporto nonché le relative tabelle indicative e degli orari;

- h) occupazioni da parte delle vetture adibite al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, anche quando la sosta è effettuata al di fuori dei posteggi ad esse assegnati o la sosta medesima sia prolungata nelle ore notturne, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- i) occupazioni di aree cimiteriali;
- j) occupazioni per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e per le raccolte differenziate, realizzate da soggetti gestori o concessionari del servizio o, comunque, autorizzati a tal fine dal Comune;
- k) occupazioni effettuate da partiti, associazioni o movimenti civici e finalizzate alla sola propaganda relativa ad elezioni o referendum
- l) occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli, di durata non superiore a 2 ore, per il tempo necessario al carico, scarico e rifornimento delle merci e dalla sosta dei veicoli presso i distributori di carburante e le relative aree di servizio;
- m) occupazioni effettuate da ditte appaltatrici di lavori per conto del Comune di Fiesole;
- n) occupazioni di pronto intervento, per lavori di riparazione o manutenzione non superiori a 2 ore;
- o) occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, collocati in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- p) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, al fine di delimitare spazi di servizio e realizzate con contenitori facilmente movibili;
- q) Le iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale anche se realizzate da terzi ivi comprese quelle derivanti dall'applicazione dei patti nell'ambito di "cittadinanza attiva";
- r) occupazioni per manifestazioni politiche a condizione che l'area occupata non ecceda i 10 mq.;
- s) occupazioni con cassette postali e cabine telefoniche;
- t) occupazioni di aree permanentemente destinate dal Comune a parcheggio a pagamento e concesse a tale titolo dall'Amministrazione Comunale dietro pagamento di un canone;
- u) occupazioni di aree di sosta per veicoli di pronto soccorso o di pubblica assistenza;
- v) occupazioni di aree di sosta riservate dal Comune;
- w) occupazioni esclusivamente connesse ad eventi calamitosi, per i quali sia riconosciuto, dagli Organi competenti, lo stato di calamità naturale o lo stato di emergenza;
- z) occupazioni di suolo pubblico e/o di spazi soprastanti e/o sottostanti, inferiori a mezzo metro quadrato o metro lineare, salvo quanto disposto all'art. 21, commi 2, 3, 4 e 5.

ART. 4

SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il canone, di cui al presente regolamento, è dovuto, salvo le deroghe previste dal regolamento, da uno dei seguenti soggetti:
 - a) dal titolare di apposito atto di concessione o autorizzazione e, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale;
 - b) dall'assegnatario di posteggio, nelle aree destinate a mercati.
2. Per le occupazioni temporanee relative ad interventi edilizi, il soggetto obbligato a richiedere l'autorizzazione ed al pagamento del relativo del canone, è l'impresa incaricata di effettuare i lavori.
3. Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi del presente articolo, per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) di aree a ciò destinate dal Comune, il canone è dovuto:
 - a) nel caso che le aree siano concesse a cooperative costituite e organizzate per l'esercizio dell'attività di trasporto pubblico, dalle cooperative medesime indipendentemente dal numero dei soci utilizzatori di tali aree;
 - b) nel caso che le medesime aree siano concesse a più soggetti utilizzatori in tempi diversi della giornata, dai vari soggetti in misura proporzionale comunque risultante dall'atto di concessione.

4. Nel caso di commercio su aree pubbliche, ove le occupazioni di suolo pubblico regolarmente concesse per un determinato uso possano essere utilizzate da altri in assenza del concessionario, l'occupante, purché ne abbia legittimo titolo, è tenuto al pagamento del canone secondo la tariffa stabilita per tale tipologia di occupazione.

ART. 5

GESTIONE DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

1. Il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone potrà essere gestito:
 - a) direttamente dall'Amministrazione Comunale;
 - b) in una delle forme di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n°446.
2. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale intenda avvalersi di una delle forme di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio Comunale adotterà apposita deliberazione che determini la forma prescelta e le relative modalità e condizioni.
3. In ogni caso il visto di esecutorietà sui ruoli per la riscossione è apposto dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione

ART. 6

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Funzionario responsabile, di tutta l'attività organizzativa e gestionale del canone, è il responsabile della struttura organizzativa alla quale compete l'applicazione del canone; il predetto funzionario sottoscrive tutti gli atti e dispone i rimborsi.
2. responsabile, di cui al comma 1, può demandare ad altri dipendenti della propria struttura organizzativa l'espletamento di singoli procedimenti.
3. Nel caso sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs n° 446/97, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione del canone, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, assumendo anche la qualifica di agenti contabili

CAPO II

PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

ART. 7

TIPO DELLE OCCUPAZIONI E DURATA

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio sono permanenti, temporanee o temporanee stagionali.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata non inferiore all'anno, da prevedersi nell'atto medesimo; la durata massima, comunque, non potrà essere superiore ad anni 29, come disposto con il comma 5, art. 27, del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Sono temporanee le occupazioni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o, comunque, di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione, aventi durata inferiore ad un anno. Le occupazioni realizzate nelle aree destinate a mercati non attrezzati sono sempre temporanee.
4. Sono temporanee stagionali le occupazioni, aventi durata inferiore ad un anno, realizzate a seguito di atto di autorizzazione, ricorrenti per lo stesso periodo di tempo di ciascun anno e con le stesse caratteristiche, da prevedersi nell'atto medesimo, che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o, comunque, di un'opera visibile

ART. 7 BIS
**OCCUPAZIONE DI AREE FUNZIONALI AD ATTIVITA' DI PUBBLICO ESERCIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

1. Il titolare di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, che intenda collocare, su area pubblica e/o privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, tavoli, sedie, ombrelloni ed altri materiali, al fine di svolgere l'attività anche con spazi per il ristoro all'aperto, deve ottenere, dall'Amministrazione Comunale, apposito atto di concessione o autorizzazione, aventi durata annuale e che possono essere rinnovati secondo le disposizioni di cui all'art. 18, comma 1.
2. Le aree di cui al comma 1, che non possono surrogare requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per l'attività di somministrazione, sono individuate esclusivamente nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) non devono costituire interferenza per il transito veicolare, né occultare la segnaletica stradale, né costituire ostacolo al deflusso delle acque meteoriche; in via strettamente funzionale e necessaria al raggiungimento dell'area che possa essere utilizzata ai sensi del comma 1, sono consentiti attraversamenti di strade destinate al solo passaggio pedonale ovvero al traffico limitato di veicoli a velocità ridotta, nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada;
 - b) non possono essere ubicate a contatto di edifici, né interessare marciapiedi;
 - c) la misura di lunghezza, intesa quale estensione lineare parallela all'edificio in cui ha sede il pubblico esercizio, non deve superare la proiezione all'esterno dei locali dell'esercizio medesimo cui sono connesse, con riferimento soltanto a quelli immediatamente adiacenti l'area pubblica, comprensivi del 50% dello spessore dei muri perimetrali; tale misura può estendersi, oltre il limite anzidetto, ad aree limitrofe, purché non antistanti esercizi commerciali autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande; nell'ipotesi che i predetti spazi limitrofi ricadano tra due locali di pubblico esercizio, con autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, sono computabili al 50% per ciascun esercizio;
 - d) la misura di larghezza non potrà eccedere i ml. 6,00.
 - e) devono essere comunque delimitate, secondo le particolari prescrizioni che i Servizi Comunali competenti detteranno, con l'espressione del parere di cui al comma 6, Art. 8, del presente Regolamento, in armonia con il contesto ambientale in cui le aree medesime si inseriscono;
3. Per l'utilizzazione delle aree predette, è consentita l'installazione di pedane, esclusivamente, in adiacenza a marciapiedi, al fine di colmare i dislivelli ed eliminare le barriere architettoniche, in presenza di piani di suolo inclinati o discontinui e non livellati.
4. Su tali aree potranno collocarsi, esclusivamente:
 - a) tavoli, sedie o poltroncine, aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 6;
 - b) ombrelloni o similari, fermo restando che la loro proiezione al suolo non dovrà sporgere oltre la delimitazione dell'area interessata, aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 5;
 - c) impianti di illuminazione e relativi collegamenti, che dovranno essere realizzati in conformità alle norme vigenti in materia, fermo restando che le luci di illuminazione non interferiscano sul regolare transito veicolare, oltre che essere in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo;
 - d) apparecchi riscaldanti, limitatamente ai mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, omologati e muniti di regolare certificazione di sicurezza, delle tipologie più semplici e di colore più affine con gli altri elementi di arredo.
5. Non è consentito esporre, bandiere o striscioni, qualsiasi tipo di arredo, manufatto o materiale, recante messaggi pubblicitari.
6. Per l'utilizzazione delle aree, di cui al precedente comma 2, lett. e), i tavoli, le sedie o poltroncine, potranno essere realizzati, con le stesse caratteristiche di materiale e le stesse tonalità cromatiche di colore, secondo le particolari prescrizioni che i Servizi Comunali competenti detteranno, anche per ombrelloni o similari, con l'espressione del parere di cui al comma 7, Art. 8, del presente Regolamento, in armonia con il contesto ambientale in cui le aree medesime si inseriscono.

ART. 8

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, anche se esclusa dall'applicazione del canone, deve avvenire previo rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione medesima, ad esclusione delle occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art.19 del presente regolamento.
2. Il procedimento per il rilascio degli atti di concessione o autorizzazione dovrà osservare le disposizioni previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, dal D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché da altre leggi o regolamenti vigenti in materia.
3. Il provvedimento amministrativo non è necessario per le seguenti occupazioni, ritenendo tale obbligo assolto con il pagamento del canone:
 - a) occupazioni effettuate nelle aree destinate a mercato anche non attrezzate e nelle aree di parcheggio;
 - b) occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi.
4. Il provvedimento amministrativo di concessione o autorizzazione non è altresì necessario per le occupazioni di cui alle lettere d), g), h), i), j),k) l), n), o), p), q), t), u) e v), comma 4, Art. 3 del presente Regolamento, per le quali, comunque, dovrà ottenersi preventivamente, dai Servizi Comunali o di altri Enti, competenti, idoneo titolo abilitativo alla realizzazione. Per le occupazioni di cui all'art. 3, comma 4 lett. n) l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è obbligatoria nel caso in cui sia prevista la manomissione del suolo.
5. Il procedimento di cui al comma 2 deve concludersi, entro il termine di trenta giorni per gli atti di concessione e di quindici giorni per gli atti di autorizzazione, decorrenti dalla data di presentazione della relativa domanda che, in caso di spedizione postale, è rappresentata dalla data di ricezione. I termini anzidetti sono ridotti rispettivamente a quindici giorni e cinque giorni, nel caso si tratti di rinnovo di cui al successivo art. 18.
6. Nell'ipotesi che la domanda risulti incompleta o che l'ufficio comunale, competente al rilascio del provvedimento, ravvisi la necessità di integrazioni particolari, in relazione alla tipologia dell'occupazione, l'ufficio medesimo inviterà il richiedente ad integrare gli elementi necessari, entro un termine da stabilirsi, a cura dell'Ufficio competente, in relazione al tipo di integrazione da effettuare. In tale situazione il termine di cui al comma 5 è sospeso e riprenderà a decorrere dalla data di ricezione di quanto richiesto. Nel caso che il richiedente non ottemperi all'integrazione, entro il termine previsto, si riterrà come atto di rinuncia all'occupazione e la relativa domanda sarà archiviata.
7. Il procedimento si concluderà con la verifica della regolarità della domanda, della documentazione allegata e con l'acquisizione dei necessari specifici pareri di altri uffici comunali da esprimersi entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta; il predetto termine è ridotto a tre giorni nel caso si tratti di rinnovo di cui al successivo art. 18. Nel caso di esito favorevole della domanda, sarà rilasciato il relativo provvedimento di concessione o autorizzazione.
8. Il procedimento dovrà essere concluso entro il termine di cui al comma 5 anche nel caso di provvedimento di diniego, potendosi ravvisare l'occupazione richiesta in contrasto con norme di legge o regolamentari vigenti o con interessi generali della collettività.
9. Le occupazioni temporanee per iniziative od eventi privati che limitano l'accesso pubblico all'area sono in ogni caso approvate dalla Giunta la quale valuta se l'interesse pubblico connesso ai benefici economici derivanti dall'autorizzazione, determinati secondo quanto prescritto al comma 9 dell'art. 25, sono da considerarsi prevalenti rispetto al sacrificio imposto alla collettività dalla relativa occupazione.

ART. 9
DOMANDA DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intenda occupare aree, spazi soprastanti o sottostanti il suolo, ubicati su:
 - a) strade, piazze od aree appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune;
 - b) aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
 - c) tratti di strade o aree statali, regionali o provinciali, correnti all'interno di centri abitati; deve presentare apposita domanda all'Amministrazione Comunale.
2. La domanda deve essere redatta in carta legale e presentata dal soggetto che intende effettuare l'occupazione e deve contenere i seguenti elementi:
 - generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
 - se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ex art. 36 del Codice Civile dovrà essere indicata la denominazione, la sede ed il codice fiscale e/o partita I.V.A. nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, amministratore condominiale o rappresentante dell'associazione;
 - l'indirizzo di recapito se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede.
 - l'individuazione dell'area oggetto dell'occupazione;
 - la misura, espressa in metri quadrati o metri lineari, dell'occupazione e quando trattasi di occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti, anche l'altezza dal suolo o la profondità dalla superficie;
 - la durata dell'occupazione;
 - la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, quando trattasi di occupazione che comporta la posa in opera di manufatti, impianti o modifiche dell'area interessata;
 - le motivazioni dell'occupazione;
 - se trattasi di occupazione da realizzarsi con interventi soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, dovranno essere indicati gli estremi del relativo provvedimento;
 - l'impegno a sottostare a tutti gli obblighi ed alle disposizioni contenute nel presente regolamento;
3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - triplice copia di disegno, planimetria o foto della zona con l'indicazione dell'area oggetto dell'occupazione;
 - triplice copia di fotografia della zona o area interessata dall'occupazione, quando trattasi di occupazioni permanenti o occupazioni temporanee stagionali, come definite all'art. 7;
 - nulla-osta dell'Ente proprietario, quando trattasi di tratto di strada o area statale, regionale o provinciale.

ART. 10
RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. L'atto di concessione o autorizzazione o il provvedimento di diniego sono emessi dal responsabile della struttura organizzativa alla quale compete l'applicazione del canone
2. L'atto di concessione o autorizzazione è accordato salvo i diritti di terzi e rilasciato dietro effettuazione, da parte del richiedente, dei seguenti adempimenti:
 - a) versamento degli oneri a titolo di rimborso spese e dell'eventuale deposito cauzionale, di cui all'art. 11 del presente regolamento;
 - b) versamento del canone secondo le modalità e nei termini di cui all'art. 28 del presente regolamento;
 - c) presentazione di marca da bollo da applicarsi sull'originale del provvedimento, salvo i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente.
3. Unitamente al provvedimento autorizzatorio dovrà essere consegnato, al richiedente, apposito cartello segnaletico, contenente gli estremi del provvedimento medesimo, in conformità alle disposizioni del Nuovo Codice della strada e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché a seguito di disposizione contenuta nel provvedimento.
4. Il mancato ritiro dell'atto di concessione o autorizzazione, entro il termine assegnato dall'Amministrazione Comunale, comporta la decadenza del provvedimento, fermo restando l'obbligo, per il richiedente, del versamento degli oneri di cui all'art. 11, comma 1.

ART. 11

RIMBORSO SPESE E DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il richiedente deve provvedere al versamento dei seguenti oneri a titolo di rimborso spese:
 - a) spese di sopralluogo;
 - b) spese relative al rilascio del cartello segnaletico di cui all'art. 10 comma 3 del presente regolamento;
 - c) l'eventuale indennità risarcitoria determinata, nel massimo, in misura pari al canone che sarebbe dovuto.
2. L'importo degli oneri, di cui al comma 1, sarà determinato con deliberazione della Giunta Comunale.
3. Per particolari tipologie di occupazione, che comportino la rimessa in pristino degli spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio, relative all'occupazione realizzata e dalle quali possono derivare danni agli spazi o aree predette, il richiedente dovrà versare un deposito cauzionale nella misura da stabilirsi, a cura dell'Ufficio comunale preposto alla tutela del demanio comunale o del patrimonio indisponibile del Comune, in relazione al tipo di occupazione.
4. La restituzione della cauzione di cui al comma 3 sarà effettuata al termine dei lavori connessi all'occupazione e, comunque, dopo nulla-osta dell'Ufficio comunale che ne ha determinata la misura, preposto anche alla verifica del corretto espletamento dei lavori, da emettersi entro 10 giorni dal termine dei lavori stessi; la restituzione avverrà dietro presentazione, da parte del titolare della concessione o autorizzazione, della bolletta o ricevuta, in originale, di versamento della cauzione medesima.

ART. 12

CONTENUTO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi del titolare, compreso l'indirizzo di residenza anagrafica o sede;
 - b) l'indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);
 - c) la tipologia dell'occupazione, l'ubicazione sul territorio comunale e la relativa misura espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - d) la durata dell'occupazione;
 - e) le prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione;
 - f) la possibilità di revoca o sospensione del provvedimento, ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento;
 - g) gli obblighi del titolare del provvedimento di cui al successivo art. 13;
 - h) l'espressa riserva che l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità degli eventuali diritti di terzi connessi all'occupazione.
2. Nel provvedimento è indicato il numero e la data, che saranno attribuiti in ordine cronologico della data del rilascio, distintamente secondo che si tratti di atto di concessione o di atto di autorizzazione.
3. Al provvedimento sono allegati, quali parti integranti, il prospetto di determinazione del canone, disegni, planimetrie, elaborati tecnici e ogni altro documento ritenuto opportuno.

ART. 13

OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL PROVVEDIMENTO

1. Al titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione è fatto obbligo di:
 - a) limitare l'occupazione allo spazio o aree concessioni o autorizzati;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo rinnovo ottenuto prima della scadenza secondo le modalità di cui all'art. 18;
 - c) utilizzare lo spazio o aree concessi, soltanto per l'uso previsto nel provvedimento, curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi o di non arrecare danni ai medesimi;
 - d) rispettare le norme in materia di circolazione stradale;
 - e) eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, lo spazio o aree occupati;

- f) esporre il cartello di cui all'art. 10, comma 3, del presente regolamento;
- g) risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa che possa derivare per effetto delle opere realizzate o manufatti posti in esercizio;
- h) provvedere al versamento del canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
- i) comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale la variazione della propria residenza anagrafica o dell'indirizzo di recapito e l'eventuale variazione della legale rappresentanza;
- l) comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale l'eventuale smarrimento, furto o sottrazione, del provvedimento o del cartello segnaletico rilasciati, allegando copia di denuncia prodotta all'autorità competente, al fine di ottenerne un duplicato a proprie spese;
- m) osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
- n) tenere copia del provvedimento a disposizione degli organi di controllo.

ART. 14

REVOCA O SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è sempre revocabile, da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico, nonché per altri motivi di pubblico interesse.
2. La revoca è notificata al titolare del provvedimento, al quale è assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e di rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso tale termine, i predetti lavori saranno eseguiti d'ufficio con diritto di rivalsa delle spese a carico del titolare medesimo.
3. La revoca dà diritto soltanto al rimborso del canone, senza corresponsione di interessi, o alla riduzione del medesimo, limitatamente al periodo in cui il titolare non usufruirà dell'occupazione. Il rimborso o la riduzione del canone sono disposti con apposito prospetto di determinazione e saranno effettuati al termine dei lavori di rimessa in pristino, di cui al comma 2, dopo nulla-osta, dell'Ufficio comunale competente alla verifica del corretto espletamento dei lavori medesimi, da emettersi entro 10 giorni dal termine dei lavori stessi. Il rimborso è, comunque, subordinato alla presentazione, da parte del titolare della concessione o autorizzazione, della ricevuta di pagamento del canone per il periodo in corso.
4. Nel caso di revoca il titolare della concessione o autorizzazione deve restituire, all'Ufficio comunale competente al rilascio dei provvedimenti anzidetti, originale del provvedimento medesimo ed il cartello segnaletico di cui all'art. 10, comma 3.
5. In occasione di eventi eccezionali e straordinari, per motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione Comunale può sospendere la concessione o autorizzazione fino ad un massimo di giorni 3, senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del canone o qualsiasi altra forma di indennizzo. Nel caso in cui la sospensione si protragga oltre il termine predetto, al titolare della concessione o autorizzazione sarà rimborsato il canone corrispondente ai giorni di sospensione eccedenti il suddetto limite.
6. La sospensione è notificata tempestivamente al titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione e potrà prevedere, oltre alla sua durata, la rimozione totale o la modifica dell'occupazione, nonché l'adozione di particolari provvedimenti, a cura e spese del titolare, ritenuti necessari a tutela della pubblica incolumità.

ART. 15

RINUNCIA ALL'OCCUPAZIONE

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può rinunciare in qualsiasi momento all'occupazione, dandone comunicazione scritta, all'Amministrazione Comunale, nella quale è indicato anche il termine entro il quale provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati, che non dovrà superare, comunque, il termine di durata dell'occupazione, già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione medesimo. Al termine dei predetti lavori di rimozione dell'occupazione e di rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati, se trattasi di occupazione permanente, il titolare del provvedimento dovrà restituire, all'Ufficio comunale competente, originale del provvedimento medesimo ed il cartello segnaletico di cui all'art. 10, comma 3.
2. La rinuncia all'occupazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo in corso. Per le occupazioni permanenti o temporanee stagionali per "periodo in corso" si intende l'anno o la frazione d'anno corrente. Sarà rimborsato, invece, il deposito cauzionale, eventualmente versato, secondo le modalità e nei termini di cui all'art. 11, comma 4. Nel caso di rinuncia all'occupazione relativa al commercio su area pubblica il canone è calcolato fino alla data di rinuncia risultante dagli atti emessi dall'ufficio competente. Non si dà luogo però a rimborsi per i versamenti già effettuati.
3. Per le occupazioni temporanee, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia avvenga prima della data di inizio dell'occupazione, prevista nel provvedimento di autorizzazione, il titolare del provvedimento restituirà, contestualmente alla comunicazione, all'Ufficio comunale competente, l'originale del provvedimento ed il cartello segnaletico di cui all'art. 10, comma 3 ed avrà diritto al rimborso del canone e del deposito cauzionale già versati, escluso il rimborso degli oneri di cui all'art. 11, comma 2.
4. Per le occupazioni temporanee relative alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario che, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, non risultino comunque effettuate per motivi non imputabili all'organizzatore, il versamento effettuato è trasferibile, su richiesta dell'istante e accertamento della Polizia Municipale, non oltre i sei mesi, ad assolvimento di un'eventuale nuova occupazione temporanea avente le medesime caratteristiche in ordine alla tipologia ed al luogo di svolgimento.

ART. 16

DECADENZA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento nei seguenti casi:
 - a) mancato ritiro del provvedimento, così come previsto dall'art. 10, comma 4;
 - b) quando non si avvalga, per l'occupazione permanente entro 30 giorni dalla data di rilascio e per le occupazioni temporanee entro 5 giorni dalla data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento, della rispettiva concessione o autorizzazione accordatagli, senza giustificato motivo;
 - c) per uso improprio dell'occupazione o sua effettuazione in contrasto con norme di legge o regolamentari, vigenti;
 - d) in caso di mancato pagamento del canone, nonché delle penalità e degli interessi, di cui all'Art. 29, previa comunicazione da parte della struttura organizzativa comunale, alla quale compete l'applicazione del canone;
 - e) a seguito di trasferimento della proprietà dell'immobile o della titolarità dell'attività, cui l'occupazione è collegata, con conseguente adozione della procedura di cui all'art. 17 del presente regolamento;
 - f) non adempia agli obblighi di cui all'Art. 13 o per reiterate violazioni alle particolari prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione.
2. La decadenza dell'atto di concessione o autorizzazione è notificata, da parte dell'Amministrazione Comunale, al titolare del provvedimento, il quale deve provvedere, entro il termine assegnato, alla rimozione dell'occupazione ed alla rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati, nei casi in cui ricorra tale obbligo, nonché a riconsegnare, all'Ufficio comunale

competente, l'originale del provvedimento di concessione o autorizzazione ed il cartello segnaletico di cui all'art. 10, comma 3.

3. La decadenza del provvedimento non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto, per il periodo in corso, nè a qualsiasi altra forma di indennizzo; sono dovuti, comunque, ricorrendo il caso di decadenza di cui al comma 1, lettera a), gli oneri di cui all'art. 11, comma 1. Sarà rimborsato, invece, il deposito cauzionale eventualmente versato, secondo le modalità e nei termini di cui all'art. 11, comma 4.

ART. 17

SUBENTRO NELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Nel caso di trasferimento di proprietà di un immobile o di titolarità di un'attività, ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante, nell'ipotesi intenda mantenere l'occupazione già esistente, dovrà produrre apposita domanda, all'Amministrazione Comunale, con le stesse modalità di cui all'art. 9. La domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione, già rilasciato al cedente, nonché gli estremi del versamento del canone, effettuato dal cedente medesimo, per il periodo in corso.
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere prodotta entro trenta giorni dal trasferimento di proprietà dell'immobile o di titolarità dell'attività, cui l'occupazione è collegata, qualora il subentrante non provveda a presentare la domanda di sub ingresso in questione, entro il termine predetto, il cedente potrà comunicare nei successivi dieci giorni l'avvenuto trasferimento di cui al comma 1 dandone comprovata dimostrazione.
3. Il rilascio del nuovo provvedimento di concessione o autorizzazione, per il quale sarà seguito lo stesso procedimento di cui all'art. 8, al subentrante, comporta la decadenza del provvedimento già rilasciato al cedente, il quale è obbligato, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza, da parte dell'Amministrazione Comunale, a restituire, all'Ufficio comunale competente, originale del provvedimento di cui era titolare, nonché il cartello segnaletico di cui all'art. 10, comma 3, senza diritto ad alcun rimborso del canone già pagato o dovuto per il periodo in corso, né a qualsiasi altra forma di indennizzo.
4. Il subentrante è escluso dal versamento del canone, per il periodo in corso, se già pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione, quale parte cedente. In caso contrario il subentrante dovrà farsi carico del pagamento del canone dovuto per il periodo medesimo.

ART. 18

RINNOVO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Le occupazioni permanenti, di cui al comma 2, Art. 7, sono tacitamente rinnovate di anno in anno, fino a quando non intervenga rinuncia del titolare dell'atto di concessione e fermo restando la possibilità di revoca o sospensione del provvedimento, ai sensi dell'Art. 14. Non potendosi eccedere, comunque, la durata massima di anni 29, il titolare può richiedere, almeno quindici giorni prima della scadenza predetta, il rilascio di nuovo provvedimento, producendo apposita domanda, all'Amministrazione Comunale, con le modalità di cui ai commi 2 e 3, Art. 9 ed indicando gli estremi dell'atto di concessione in scadenza.
2. Per le occupazioni temporanee, di cui al comma 3, Art. 7, il titolare dell'atto di autorizzazione può richiedere, almeno cinque giorni prima della scadenza, il rinnovo del provvedimento, producendo apposita domanda, all'Amministrazione Comunale, con le modalità di cui al comma 2, Art. 9 ed indicando le motivazioni della richiesta, nonché gli estremi dell'atto di autorizzazione da rinnovare, che sarà rinnovato con espressa convalida dell'atto medesimo. Nel caso in cui le predette occupazioni, a seguito di rinnovo, si protraggano oltre la durata complessiva di un anno, al fine del calcolo del canone, la tariffa di base applicabile, di cui al successivo Art. 23, è comunque quella prevista per le occupazioni temporanee. L'atto di autorizzazione potrà essere rinnovato per non più di due nuovi periodi, oltre quello originariamente previsto nell'atto medesimo.

3. Le occupazioni temporanee stagionali, di cui al comma 4, Art. 7, sono tacitamente rinnovate di anno in anno, per lo stesso periodo di tempo di ciascun anno, fino a quando non intervenga rinuncia del titolare dell'atto di autorizzazione e fermo restando la possibilità di revoca o sospensione del provvedimento, ai sensi dell'Art. 14.
4. Per le occupazioni di cui ai precedenti commi 1 e 3, l'Amministrazione Comunale si riserva di non procedere al tacito rinnovo, se l'occupazione in opera non è più adeguata alle disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia

ART. 19 **OCCUPAZIONI D'URGENZA**

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata anche prima di aver ottenuto il formale provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
 - a) adottare immediatamente le misure, in materia di circolazione stradale, previste dall'art. 30 b) e seguenti del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
 - c) dare immediata, e comunque non oltre le 24 ore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione, in forma scritta, alla Polizia Municipale e nel caso in cui sia prevista la manomissione del suolo anche al Servizio Manutenzioni;
 - d) presentare la domanda di cui all'art. 9, per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione, entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione.
3. L'Ufficio comunale competente provvederà ad accertare se sussistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo, l'occupazione sarà dichiarata abusiva e sarà applicabile il disposto di cui all'art. 20 del presente regolamento.

CAPO III **DETERMINAZIONE DEL CANONE E CRITERI DI APPLICAZIONE**

ART. 20 **OCCUPAZIONI ABUSIVE O DIFFORMI**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, effettuate senza la prescritta concessione o autorizzazione sono abusive. Sono, inoltre, abusive, le occupazioni revocate, decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi, nonché le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 19, comma 2, o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza. Sono, altresì, abusive le occupazioni effettuate in contrasto al provvedimento di sospensione, di cui all'art. 14, commi 5 e 6.
2. Alle occupazioni abusive, salvo quanto stabilito al comma 6 del presente articolo, è applicata un'indennità pari al canone, determinato a norma dei successivi articoli 25 e 26, maggiorato del 50% (cinquanta per cento), nonché la sanzione di cui all'art. 29, comma 4, del presente regolamento. Ai fini della quantificazione dell'ammontare della predetta indennità sono considerate permanenti, e quindi di durata annuale, le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni temporanee sono considerate effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale. L'indennità di cui al presente comma deve essere versata, in unica soluzione, entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del relativo avviso di pagamento.

3. Ai responsabili delle occupazioni abusive è assegnato un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese, nonché di quelle per la custodia dei materiali rimossi.
4. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell'art. 823 del Codice Civile.
5. A parziale deroga dei commi precedenti, in tema di occupazioni temporanee, in presenza della prescritta autorizzazione, qualora la violazione commessa determini una maggiore occupazione di entità non superiore al 30% di quella autorizzata, la violazione medesima costituisce difformità. In tal caso, la maggiorazione dell'indennità e le sanzioni previste al comma 2 del presente articolo, sono ridotte al 30% del loro ammontare.
6. In tema di occupazione temporanea, se la violazione costituisce abuso, si applicano comunque la maggiorazione dell'indennità e la sanzione ridotte a norma del comma precedente, limitatamente alla quota della maggiore misura della occupazione, rispetto a quella autorizzata, rientrante nel limite del 30% di quest'ultima.

ART. 21

MISURA DELLE OCCUPAZIONI

1. Ai fini della determinazione del canone, l'entità dell'occupazione di suolo è determinata in metri quadrati, mentre l'entità delle occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo è determinata in metri quadrati o metri lineari.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o metro lineare sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.
3. Sono escluse dall'applicazione del canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. Per area di riferimento si intende il tratto di strada o la porzione di area pubblica, sulle quali insistono una o più occupazioni, oggetto di concessione o autorizzazione dello stesso soggetto titolare.
4. Ai fini del calcolo di cui al comma 3 si tiene conto dell'entità complessiva del suolo e/o degli spazi occupati, con riferimento al relativo atto di concessione o autorizzazione, fermo restando che, in presenza di più atti, il calcolo delle occupazioni permanenti è effettuato separatamente rispetto a quello delle occupazioni temporanee.
5. Nel caso che dal calcolo di cui al comma 4 scaturisca un'entità complessiva delle occupazioni pari o superiore a mezzo metro quadrato o lineare, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni della stessa tipologia e che abbiano lo stesso coefficiente di cui al successivo art. 24, ed il totale è arrotondato al metro quadrato o lineare superiore.
6. Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi, per particolari tipologie di occupazione la misura è determinata come segue:
 - a) **Passo carrabile**
Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o un fondo o un'area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile di modifica all'antistante area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio. Ai fini dell'applicazione del canone la misura del passo carrabile è espressa in metri quadrati ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica. Il passo carrabile è individuato con l'apposito segnale previsto dal Nuovo Codice della Strada.
 - b) **Accesso a raso**
Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada o un fondo o un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica all'area pubblica antistante. Il titolare di un accesso a raso può richiedere il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione per l'istituzione del divieto di sosta indiscriminata sull'antistante area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio, nonché l'apposito cartello segnaletico previsto dal vigente Codice della Strada. In tale ipotesi, ai fini dell'applicazione del canone, la misura è determinata con gli stessi criteri di cui alla precedente lettera a).
 - c) **Area di divieto di sosta indiscriminata**

Si definisce area di divieto di sosta indiscriminata l'area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio posta in relazione ad un passo carrabile o ad un accesso a raso utilizzato come passo carrabile, atta a consentire l'effettivo utilizzo del passo o accesso medesimi ed istituita previa richiesta dell'interessato ai fini dell'ottenimento dell'atto di concessione. Per la determinazione del canone la misura dell'area è determinata dalla relativa superficie che, comunque, non può eccedere i mq. 10. L'area dovrà essere opportunamente delimitata e segnalata, in conformità alle vigenti disposizioni del Nuovo Codice della Strada, a cura e spese del titolare della concessione.

d) **Occupazioni di soprassuolo o di sottosuolo**

Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene. Nel caso di occupazioni con cavi o condutture la misura è determinata in metri lineari. Nel caso di tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di suolo pubblico già occupato, posati in opera per una migliore ed effettiva utilizzazione del suolo medesimo, per la parte che eventualmente sporge oltre il suolo predetto, la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo della sola parte eccedente il suolo occupato.

e) **Aree funzionali ad attività di pubblico esercizio**

Per le occupazioni di suolo pubblico, di cui all'Art. 7 Bis, la misura corrisponde alla superficie complessiva dell'area, come risulta dal provvedimento di concessione o autorizzazione, misurata sul perimetro esterno di delimitazione ed indipendentemente dalla tipologia e dal numero degli arredi, accessori o impianti ivi collocati.

f) **Autovetture per trasporto pubblico**

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) di aree pubbliche a ciò destinate dal Comune, ai fini della determinazione del canone, la misura è costituita dalla superficie dei singoli posti assegnati.

g) **Distributori di carburanti**

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la determinazione del canone è effettuata sulla base della superficie relativa all'intera area di esercizio, come risulta dall'atto di concessione, indipendentemente dalle occupazioni che insistono su tale area, quali colonnine montanti, chioschi, altre strutture di servizio, nonché i depositi sotterranei per qualsiasi utilizzo relativo all'attività.

h) **Aree mercatali**

Per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali, individuate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo e disciplinate con apposito regolamento, la determinazione del canone è effettuata sulla base della superficie del singolo posto di vendita assegnato.

ART. 22

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Ai fini della determinazione e dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso, sulla base dell'importanza delle strade, aree e spazi pubblici, in n°4 categorie di cui all'allegato "A" al presente regolamento.

ART. 23

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI BASE

1. In relazione alla classificazione, di cui all'art. 22, la tariffa di base giornaliera per metro quadrato o metro lineare di occupazione è determinata annualmente, con separato apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. La mancata adozione del predetto provvedimento costituisce implicita conferma della tariffa già vigente.
2. La tariffa di cui al comma 1 è determinata secondo i seguenti criteri:
 - a) occupazioni rientranti nella 1^a categoria = misura di tariffa più elevata;
 - b) occupazioni rientranti nella 2^a categoria = tariffa pari al 75 % di quella fissata per la 1^a categoria;
 - c) occupazioni rientranti nella 3^a categoria = tariffa pari al 65 % di quella fissata per la 1^a categoria;

d) occupazioni rientranti nella 4^a categoria = tariffa pari al 30 % di quella fissata per la 1^a categoria.

3. Per le occupazioni temporanee stagionali, la tariffa è pari al 18% della tariffa di base giornaliera determinata secondo le modalità e i criteri di cui ai commi 1 e 2.
4. Per le occupazioni permanenti la tariffa è pari al 14 % della tariffa di base giornaliera determinata secondo le modalità ed i criteri di cui ai commi 1 e 2.
5. Per le occupazioni temporanee di durata inferiore al giorno, anche non continuative o ricorrenti, la tariffa di base è determinata ad ore, ripartendo nelle 24 ore la tariffa di base giornaliera di cui ai commi 1 e 2.
6. Nel caso in cui la medesima occupazione ricada su strade, aree o spazi, classificati in differenti categorie, ai fini della determinazione del canone si fa riferimento alla tariffa di base giornaliera corrispondente alla categoria più elevata.

ART. 24

DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE PER SPECIFICHE ATTIVITA'

1. Ai fini della determinazione del canone la tariffa di base, determinata secondo i criteri di cui all'art.23, è moltiplicata per un coefficiente che tiene conto del valore economico della disponibilità dell'area sulla quale insiste l'occupazione, nonché del sacrificio imposto alla collettività.
2. L'entità del coefficiente moltiplicatore di cui al comma 1 è determinata tra un minimo di 0,10 ed un massimo di 1,90. Per le diverse tipologie di occupazione il coefficiente è analiticamente individuato nella tabella che segue:

N° Ord.°	Tipologia di occupazione	Coefficiente Moltiplicatore
Occupazioni di suolo		
1	Chioschi, chalet e simili; aree per la vendita, l'esposizione e/o la somministrazione di merci e prodotti di qualsiasi genere, anche effettuate nel contesto di manifestazioni; aree per la distribuzione di carburanti e simili	1,90
2	Aree per riprese foto-cine-televisive; mezzi pubblicitari	1,75
3	Aree destinate dal Comune a mercati settimanali e in occasione delle ricorrenze del Patrono e di San Francesco, per commercio su aree pubbliche	1,60
4	Aree per l'attività edilizia, manutenzioni in genere e simili; occupazioni effettuate dalle aziende di erogazione di pubblici servizi.	1,40
5	Aree destinate dal Comune ad autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi)	1,30
6	Aree per manifestazioni e/o iniziative previste alla lettera a) primo comma dell'articolo 27, per quelle organizzate dai soggetti e per le finalità previste alla successiva lettera b) primo comma dell'articolo 27 e al comma 9 dell'articolo 8 del presente regolamento	1,15
7	Passi carrabili; manufatti e simili per accessi pedonali; aree di divieto di sosta indiscriminata ad uso di passi o accessi carrabili e di accessi pedonali	0,95
8	Aree per installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,75
9	Oggetti o arredi aventi esclusiva funzione ornamentale altre	

	occupazioni di suolo non comprese nelle precedenti tipologie	0,70
Occupazione di soprasuolo		
10	Mezzi pubblicitari; insegne e cartelli in genere; distributori automatici di prodotti vari; vetrinette e simili o altri spazi per esposizione di merci o prodotti	0,65
11	Tende fisse o retrattili o simili infissi; faretti, lanterne, telecamere ed impianti similari	0,55
12	Spazi per l'attività edilizia, manutenzioni in genere e simili	0,50
13	Cavi, condutture e simili; altre occupazioni di soprasuolo non comprese nelle precedenti tipologie	0,15
Occupazioni di sottosuolo		
14	Cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto o opera	0,10

ART. 25 DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio è determinato secondo i criteri di cui ai successivi commi del presente articolo, salvo quanto disposto con il successivo art. 26 in materia di determinazione del canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.
2. Per le **occupazioni permanenti**, l'ammontare del canone dovuto per l'intero anno solare, è determinato dal risultato finale ottenuto moltiplicando in sequenza la tariffa di base giornaliera (*Art. 23*) per il coefficiente moltiplicatore (*Art. 24*), per la misura dell'occupazione (*Art. 21*), per 365 (*giorni dell'anno solare*). Per la prima annualità, l'ammontare del canone dovuto è determinato in dodicesimi sulla base del numero dei mesi, compreso quello di rilascio dell'atto di concessione.
3. Per le **occupazioni temporanee di durata pari o superiore al giorno**, l'ammontare del canone è determinato dal risultato finale ottenuto moltiplicando in sequenza la tariffa di base giornaliera (*Art. 23*) per il coefficiente moltiplicatore (*Art. 24*), per la misura dell'occupazione (*Art. 21*), per il numero dei giorni di occupazione. Le frazioni di giorno sono computate per intero.
4. Per le **occupazioni temporanee di durata inferiore al giorno**, l'ammontare del canone è determinato dal risultato finale ottenuto dividendo la tariffa di base giornaliera (*Art. 23*) per 24 (*ore del giorno*) e moltiplicando in sequenza l'importo così ottenuto per il coefficiente moltiplicatore (*Art. 24*), per la misura dell'occupazione (*Art. 21*), per il numero delle ore di occupazione. Le frazioni di ora sono computate per intero.
5. Per le **occupazioni temporanee stagionali**, l'ammontare del canone è determinato dal risultato finale ottenuto moltiplicando in sequenza la tariffa di base giornaliera (*Art. 23*), per il coefficiente moltiplicatore (*Art. 24*), per la misura dell'occupazione (*Art. 21*), per il numero dei giorni di occupazione.
6. Nel caso che lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del canone è effettuata separatamente per ciascuna tipologia di occupazione, avente lo stesso coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 24, secondo i criteri di cui ai precedenti commi 2, 3, 4, e 5, ed il canone complessivamente dovuto è costituito dalla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazione.
7. Per le occupazioni temporanee che comportino l'adozione di specifico provvedimento di divieto di transito, da parte dell'autorità competente, il canone, come determinato secondo i criteri di cui ai precedenti commi, è maggiorato:
 - a) dell'80% (ottanta per cento) se il provvedimento prevede il divieto di transito veicolare;
 - b) dell'100% (cento per cento) se il provvedimento prevede il divieto di transito totale;

8. Per le occupazioni che comportino alterazioni stradali il canone dovuto è maggiorato del 100%;
9. Il canone come determinato secondo i criteri di cui ai precedenti commi, può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. L'entità degli oneri predetti e l'eventuale maggiorazione da applicare in conseguenza al canone dovuto, sono determinati con apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
10. Dalla misura complessiva del canone, già determinato secondo i criteri di cui ai precedenti commi, va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
11. La determinazione del canone, effettuata secondo i criteri di cui al presente articolo, deve risultare da apposito prospetto costituente parte integrante del provvedimento di concessione o autorizzazione. Tale prospetto si intende e si intenderà confermato negli anni se non interverranno provvedimenti diversi. Di anno in anno, a partire dall'inizio dell'anno di entrata in vigore del presente regolamento, il prospetto si intende e si intenderà modificato per effetto di deliberazioni di Giunta o di Consiglio Comunale che fossero attinenti e rilevanti con il calcolo per la determinazione del canone stesso.
12. Per le occupazioni temporanee finalizzate a iniziative o eventi privati che limitano l'accesso al pubblico all'area il Canone è determinato dalla Giunta, tenuto conto della natura dell'evento e dei benefici che ne derivano al richiedente. In ogni caso il canone non può essere inferiore al triplo di quello previsto per l'occupazione della medesima area finalizzata alle attività di cui al comma 2 dell'art.24 tipologia di occupazione n.6.

ART. 26

DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI

1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, dovuto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, è determinato forfetariamente commisurandolo al numero complessivo delle relative utenze sul territorio comunale per la misura unitaria di tariffa pari a Euro 0,775 per utenza, avendo il Comune di Fiesole fino a 20.000 abitanti.
2. In ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto non può essere inferiore a Euro 516,46 la medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al comma 1 effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.
3. La misura unitaria di tariffa di cui al comma 1 è rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il numero complessivo delle utenze, di cui al comma 1, è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente e dovrà essere comunicato, a cura dell'azienda, entro il termine previsto per il pagamento del canone, all'Amministrazione Comunale nel caso di gestione diretta del servizio di riscossione o al Concessionario nel caso di affidamento del predetto servizio a terzi, al fine di consentire l'attività di controllo e liquidazione.

ART. 27

AGEVOLAZIONI

1. Il canone, determinato secondo i criteri di cui all'art. 25, è ridotto:
 - a) del 60% per le occupazioni realizzate per manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Comunale oppure formalmente dichiarate dalla medesima di particolare interesse pubblico per la ricaduta positiva sul territorio finalizzate alla promozione culturale, sportiva, sociale o economica;
 - b) del 60% occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e dai loro Consorzi, da Enti religiosi quando siano connesse esclusivamente all'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da Enti, Associazioni e Organizzazioni, senza fini di lucro, quando le occupazioni abbiano esclusivamente finalità di assistenza, sanità, previdenza, educazione,

ricerca scientifica, umanitarie, realizzate con attività di vendita, somministrazione di alimenti e bevande a pagamento o promozione di prodotti commerciali;

- c) del 40% per le occupazioni che insistono sulla medesima area di riferimento, definita con l'art. 21, comma 3, ultimo periodo, per la sola parte eccedente i 100 mq.;
 - d) del 30% per le occupazioni di suolo, escluso i passi carrabili o accessi carrabili, realizzate da esercizi commerciali o artigianali, che insistono su vie o piazze precluse al traffico, a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione o sistemazione di opere pubbliche, che si protraggono per oltre sei mesi; l'agevolazione è concessa limitatamente al periodo di svolgimento dei lavori.
2. Per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, il canone, determinato secondo i criteri di cui all'art. 25, è ridotto del 60% .
 3. Le agevolazioni, di cui al comma 1, non sono cumulabili e si applica la percentuale maggiore.

ART. 28

MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

1. Il pagamento del canone deve essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a) mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale o a mezzo di conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima o tramite sistema bancario, nel caso di gestione diretta del servizio di riscossione da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - b) mediante versamento diretto al concessionario o a mezzo di conto corrente postale intestato al medesimo o tramite sistema bancario, nel caso di affidamento del servizio di riscossione a terzi, come previsto dall'art. 52, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - c) nelle altre forme eventualmente previste.
2. Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome o denominazione e codice fiscale del titolare della concessione o autorizzazione, nonché gli estremi del provvedimento cui il versamento si riferisce. Non possono essere effettuati versamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, anche nel caso vi sia la stessa titolarità.
3. Per le occupazioni permanenti o temporanee stagionali, il pagamento del canone deve essere effettuato:
 - a) al momento del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione, rispettivamente per i mesi o i giorni, relativi all'anno solare in corso;
 - b) per le annualità successive a quella del rilascio con le seguenti modalità:
 - per importi pari od inferiori a Euro 250,00 in unica soluzione entro il 30 aprile;
 - per importi da Euro 250,01 ad Euro 500,00 in due rate di pari importo scadenti rispettivamente il 30 aprile ed il 30 settembre;
 - per importi da Euro 500,01 ad Euro 1000, in tre rate di pari importo scadenti rispettivamente il 30 aprile, il 30 settembre e il 30 novembre;
 - per importi da Euro 1000,01 in quattro rate di pari importo scadenti rispettivamente il 30 aprile, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 30 novembre;
4. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, di cui all'Art. 26, il pagamento del canone deve essere effettuato, in unica soluzione, entro il 30 aprile di ciascun anno.
5. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione; se il canone dovuto è di ammontare superiore ad Euro 258,23 ed a seguito di esplicita richiesta, da formularsi contestualmente alla domanda di rilascio dell'autorizzazione, può essere versato in due rate di pari importo, senza applicazione di interessi, alle seguenti scadenze:
 - a) 1^a rata, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione;
 - b) 2^a rata, entro la scadenza dell'occupazione, indicata nel provvedimento e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno di rilascio dell'atto medesimo.

6. Per le occupazioni relative a commercio su aree pubbliche, il pagamento del canone deve essere effettuato:
 - a) se con posteggio assegnato, con le stesse modalità e negli stessi termini, previsti per le occupazioni di cui al precedente comma 3;
 - b) se con posteggio "assegnato alla spunta" (c.d. occasionali), al momento dell'occupazione.
7. Alcun pagamento deve essere effettuato, quando l'ammontare complessivo della somme dovute, a qualsiasi titolo, sia pari od inferiore ad Euro 5,00.

CAPO IV **SANZIONI, LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSO**

ART. 29 **PENALITA', SANZIONI ED INTERESSI**

1. Il pagamento del canone è considerato tardivo, se effettuato oltre le scadenze di cui all' Art. 28 ma entro il 30° giorno successivo alle scadenze medesime; oltre tale termine il pagamento è considerato omesso.
2. Per il tardivo pagamento del canone si applica una penalità pari al 5% del medesimo.
3. Per l'omesso pagamento del canone si applica una penalità pari al 30% del medesimo, che è ridotta al 15% nel caso in cui il pagamento sia effettuato oltre il 30° giorno, successivo alla relativa regolare scadenza e, comunque, prima che sia iniziata l'attività di recupero, da parte del Servizio Comunale competente, della quale il soggetto obbligato al pagamento abbia avuto formale conoscenza.
4. Per le occupazioni abusive, fermo restando l'applicazione delle sanzioni stabilite dal D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'indennità di cui al comma 2, Art. 20, che dovrà essere versata contestualmente all'indennità medesima.
5. Sull'ammontare del canone o indennità, dovuti e non pagati alle regolari scadenze, sono applicati gli interessi nella misura del saggio legale, da calcolarsi in proporzione ai giorni di ritardo rispetto al giorno di scadenza.
6. L'omesso versamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, costituisce causa ostativa al rilascio di nuova concessione o autorizzazione o all'occupazione di fatto nei casi in cui il provvedimento non è necessario, escluso le occupazioni d'urgenza di cui all'Art. 19. Tale causa può essere rimossa con il pagamento di tutte le somme delle quali il Comune risulti creditore.
7. Per quanto previsto all'articolo 20, si applica il principio di legalità di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 472 del 18.12.1997.

ART. 30 **LIQUIDAZIONE**

1. L'ufficio comunale competente effettua le opportune verifiche e nel caso di omesso, tardivo parziale pagamento del canone, notifica al titolare del provvedimento, anche a mezzo posta, apposito avviso di pagamento, assegnando il termine di 30 giorni per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di canone, penalità ed interessi e rimborso delle spese di notifica.
2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, si procederà alla riscossione coattiva con le modalità di cui al successivo art. 31.
3. Ai sensi dell'art. 2948, comma 1, n° 4) del Codice Civile il termine di prescrizione per gli adempimenti di cui al comma 1 è fissato in cinque anni.
4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale costituisce titolo per i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2.

ART. 31
RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate, se affidata ai concessionari della riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 è effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; se, invece, la riscossione è gestita direttamente dall'Amministrazione Comunale o è affidata ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, deve applicarsi la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

ART. 32
RIMBORSO

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere, con apposita istanza all'Amministrazione Comunale, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di tre anni decorrenti dalla data di pagamento.
2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta. L'istanza dovrà essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento, in fotocopia, relativa/e a quanto richiesto a rimborso.
3. Il competente ufficio comunale provvederà al rimborso di cui al comma 1 entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali, da computarsi a giorno, a decorrere dalla data di pagamento di quanto non dovuto.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 è emesso l'eventuale atto di diniego appositamente motivato.
5. Non si procede al rimborso di somme versate e non dovute, a qualsiasi titolo, il cui ammontare complessivo sia pari o inferiore ad Euro 5,00.

CAPO V
NORME TRANSITORIE, PUBBLICITA', ENTRATA IN VIGORE

ART. 33
NORME TRANSITORIE

1. Per l'anno 2015, i termini di scadenza fissati al 30 aprile, previsti dall'art. 28 comma 3 lett. b), sono posticipati al 29 maggio.

ART. 34
PUBBLICITA' E VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle norme vigenti in materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione di appositi avvisi all'Albo Pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici.

ART. 35
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019.

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI
(Art. 22 del Regolamento)

CATEGORIA	DESCRIZIONE DELLE STRADE, DEGLI SPAZI E DELLE ALTRE AREE PUBBLICHE
1[^]	<ul style="list-style-type: none">- Piazza del Mercato- Piazza della Cattedrale- Piazza G. Garibaldi- Piazza Mino- Via Angelico (<i>tratto compreso tra Piazza Mino e via P. Ricci</i>)- Via A. Gramsci (<i>tratto compreso tra Piazza G. Garibaldi e Piazzetta del Ghirlandaio</i>)- Via Cecilia- Via F. Mangani- Via G. Duprè (<i>tratto compreso tra Piazza Mino e Via Mura Etrusche</i>)- Via G. Pascoli- Via G. Verdi (<i>tratto compreso tra Piazza Mino e Via Santa Chiara</i>)- Via Marini- Via Massicini- Via Mura Etrusche- Via P. Ricci- Via Portigiani- Via San Francesco- Via Santa Chiara- Via Santa Maria- Via Vecchia Fiesolana (<i>tratto compreso tra Via Angelico e Via P. Ricci</i>)
2[^]	<ul style="list-style-type: none">- Tutte le strade, gli spazi, le altre aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio, e parti di esse, che rientrano nei centri abitati, o costituiscono perimetro dei medesimi, di Caldine, Compioffi, Ellera, Fiesole (escluse le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui alla precedente Categoria 1[^]), Girone/Anchetta, Montebeni, Olmo, Pian del Mugnone, Pian di San Bartolo e San Domenico, come delimitati, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30/4/1992, n°285 (Nuovo Codice della Strada), con deliberazioni della Giunta Comunale del 29/6/1993, n. 537, del 2/3/2004, n. 31 e del 16/2/2005, n. 27, alle quali si fa esplicito riferimento;- Via A. Costa- Via Benedetto da Maiano- Via Del Bersaglio- Via Della Selva- Via Pontanico- Via Poggio Gherardo- Via Salvatino- Via Venticinque Aprile
3[^]	<ul style="list-style-type: none">- Via Bagazzano- Via Basciano- Via Calzolari (<i>tratto compreso tra il centro abitato di Compioffi e Via Ellera</i>)- Via Cave di Maiano- Via Fontanelle (<i>tratto compreso tra il centro abitato di San Domenico ed il termine della via medesima</i>)- Via Ellera (<i>tratto compreso tra Via Calzolari e Via Paiatrici</i>)- Via Montegirone (<i>tratto compreso tra il centro abitato di Girone e Via Terenzano</i>)- Via Paiatrici (<i>tratto compreso tra il centro abitato di Compioffi e Via Ellera</i>)- Via Quintole- Via S. Andrea a Sveglia (<i>tratto compreso tra il centro abitato di Caldine ed il cimitero di S. Andrea a Sveglia</i>)- Via Vecchia Fiesolana (<i>tratto compreso tra il centro abitato di Fiesole ed il centro abitato di San Domenico</i>)
4[^]	<ul style="list-style-type: none">- Tutte le strade, gli spazi, le altre aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio, del rimanente territorio, non compresi nelle precedenti categorie prima, seconda, terza.